



Decreto n. 11 del 10, 5,2018

Oggetto - Nomina del Nucleo di Valutazione monocratico triennio 2018/2021.

## Premesso che

gli enti locali devono rispettare il sistema dei controlli interni di cui all'art. 147 del D.lgs. 267/2000, in base al quale nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a: a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa; b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale.

La L. 4.3.2009, n. 15, "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti", all'art. 4, co. 2, lett. g), dispone che occorre "prevedere che i sindaci e i presidenti delle province nominino i componenti dei nuclei di valutazione cui è affidato il compito di effettuare la valutazione dei dirigenti, secondo i criteri e le metodologie stabiliti dall'organismo di cui alla lettera f), e che provvedano a confermare o revocare gli incarichi dirigenziali conformemente all'esito della valutazione".

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", prevede una serie di adempimenti a carico delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale.

L' art. 14 del suddetto D.Lgs. n. 150/2009 ha previsto che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di Valutazione, istituito ai sensi del D.Lgs. 286/99 e successive modifiche ed integrazioni.

La surrichiamata disposizione non costituisce per gli enti locali norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000 che al comma 1 recita: "1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa." La Civit (ora ANAC) con delibera n. 121/2010 ha confermato questa interpretazione precisando che "l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova

applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune;", per cui spetta agli Enti locali, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, la facoltà di decidere in autonomia se continuare a mantenere in vita il Nucleo di valutazione ovvero provvedere alla nomina dell'OIV, secondo le indicazioni fornite dalla stessa CIVIT con la delibera n. 4/2010, fermo restando che, qualora procedano alla nomina dell'OIV, devono individuarne i componenti in conformità all'art. 14 e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010, come integrata dalle delibere n. 107/2010, n. 27/2012, n. 12/2013, e, per le nomine successive alla delibera n. 23/2012, chiedere il parere preventivo alla Commissione.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31.3.2011, modificata e integrata con successive deliberazioni giuntali n. 115 dell'1.12.2011 e n. 33 del 16.4.2013, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il quale recepisce le disposizioni del D.lgs 150/2009, disciplinando alla parte III, titolo II, la composizione, la procedura di nomina, la durata, e le funzioni del Nucleo di Valutazione, prevedendo, in particolare, all'art. 56, che lo stesso è un collegio composto dal segretario comunale quale Presidente e da due membri esterni all'Ente, che i membri sono nominati con provvedimento del Sindaco, mediante valutazione dei *curricula* presentati e di colloquio, fra i soggetti aventi i requisiti ivi indicati, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

Con decreto sindacale n. 21 del 17.4.2015, a seguito di procedura comparativa a evidenza pubblica, veniva costituito il Nucleo di Valutazione in composizione collegiale avente durata fino al 17.4.2018.

Ţ.

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15.3.2018, preso atto, che, in previsione del rinnovo dell'organo e fermo restando che questo Ente intende continuare ad avvalersi del Nucleo di Valutazione, occorre perseguire la finalità del contenimento degli oneri per il funzionamento dello stesso, in ragione delle limitate disponibilità finanziarie offerte dal bilancio comunale, optando per la formazione monocratica del Nucleo, tenuto conto della dimensione demografica dell'Ente (8.500 abitanti circa), nonché della circostanza della rappresentata incompatibilità tra la posizione di responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza e il ruolo di presidente del nucleo di valutazione, si disponeva di modificare le disposizioni relative alla disciplina del Nucleo di Valutazione giusta stralcio del regolamento disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi allegato, con precisazione che, con decorrenza dalla entrata in vigore delle predette modifiche, cesseranno l'efficacia e l'applicabilità delle previgenti disposizioni in merito e di ogni altra norma regolamentare incompatibile.

Con la surrichiamata deliberazione si dava mandato al responsabile del Servizio AA.GG. di avviare la procedura comparativa pubblica per il reperimento del Nucleo di Valutazione nella composizione monocratica, al fine di garantire il tempestivo subentro con l'organo in scadenza.

Con determina del responsabile del Servizio AA.GG. n. 54 del 27.3.2018, R.G. n. 152/2084, preso atto della imminente scadenza dell'incarico conferito ai componenti esterni del Nucleo di valutazione con decreto sindacale n. 21 del 17.4.2015, a seguito di

procedura comparativa a evidenza pubblica, nonché della modifica regolamentare di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 27/2018, si disponeva di avviare procedura pubblica comparativa di *curricula* finalizzata alla selezione per la nomina del Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Striano, in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, approvando gli uniti schemi di avviso pubblico e di domanda di partecipazione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente-Personale-Bandi di concorso, con precisazione che la nomina del professionista reperito avverrà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 4, del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per la durata di anni tre, con apposito decreto sindacale.

In esecuzione del surrichiamato provvedimento, veniva pubblicato avviso pubblico per il reperimento di professionista in possesso dei prescritti requisiti, recante il compenso annuo nella misura di € 6.000,00, oltre iva e cassa se dovuti, indicando, quale termine di presentazione delle domande, il giorno 11.4.2018, alle ore 13.00.

Entro la scadenza come sopra fissata, pervenivano a questo ente n. 16 domande presentate da altrettanti candidati in possesso dei requisiti di accesso alla procedura.

L'art. 56, comma 3, ultimo capoverso, del suddetto regolamento prevede che: 'Ciascun soggetto non può appartenere a più di tre Nuclei; se dipendente delle pubbliche amministrazioni detto limite è pari a uno'.

Ai sensi dell'art. 56, comma 4, del vigente regolamento in materia '<u>La scelta avviene</u> mediante valutazione dei curricula presentati e del colloquio effettuato dal Sindaco'.

A seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del Servizio AA.GG., è emerso che alcuni dei professionisti che hanno fatto pervenire domanda di partecipazione sono già componenti di altri Nuclei, disponendo, pertanto, che i candidati componenti di organismi di valutazione in numero superiore a quello previsto dalla surrichiamata disposizione regolamentare potranno svolgere il previsto colloquio, fermo restando che, in caso di nomina, il soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico, qualora incorra nel divieto di che trattasi, dovrà esercitare l'opzione per l'incarico presso il comune di Striano, rinunciando contestualmente alle nomine che comportino il superamento dei limiti ivi previsti.

Con avviso n. 4426 di prot. del 18.4.2018, tempestivamente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Striano, in primo piano, la competente Responsabile comunicava ai candidati ivi elencati la data del colloquio previsto il 27.4.2018, alle ore 10.00, con la surriferita precisazione.

Con avviso n. 4588 di prot. del 23.4.2018, anch'esso pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Striano, in primo piano, veniva reso noto il rinvio del colloquio di che trattasi al giorno 3 maggio 2018, ore 10,00, presso la sede comunale.

In data 3.5.2018, si sono svolti i colloqui dei professionisti ammessi alla procedura, presenti in numero di 4 (quattro), giusta apposito verbale inoltrato al n. 5135 di prot. dell'8.5.2018, recante le relative risultanze, redatto con l'assistenza del segretario comunale, dalle quali emerge l'opportunità di 'conferire particolare rilievo all'iscrizione nell'elenco nazionale OIV, requisito non richiesto dall'avviso pubblico per la partecipazione alla procedura, ma che può essere utilizzato quale indicatore di una pluriennale esperienza professionale nel campo della misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione,

nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management; in uno a tale elemento, assumono rilievo, altresì, oltre alla indispensabile professionalità acquisita e le capacità personali, la circostanza di non avere in corso altri analoghi incarichi professionali, nella convinzione che i compiti affidati all'organismo monocratico di valutazione siano di particolare spessore e richiedano una costante disponibilità in

Accertato che il compenso spettante ai componenti esterni è determinato nel decreto di favore dell'Ente'. nomina, con il quale vengono fissate le modalità di erogazione del compenso da corrispondere agli stessi...

pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del Nucleo di Valutazione, cui conferire i compiti descritti all'art. 59 del richiamato Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

le disposizioni dettate dal D.lgs. n. 267/2000, in particolare, l'art. 50, che attribuisce al Sindaco la competenza alla nomina degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, e l'art. 147, recante disposizioni in materia di controlli interni negli Enti locali.

## DECRETA

Per tutto quanto riferito nella premessa di:

- 1. nominare il Nucleo di Valutazione monocratico nella persona della dott.ssa Angelina Sosto Archimio, nata a Striano (NA), il 6.6.1963, in possesso dei prescritti requisiti per l'espletamento dell'incarico e tenuto conto delle specifiche risultanze di cui al verbale del 3.5.2018, n. 5135 di prot. dell'8.5.2018.
- Stabilire che tale Organismo eserciterà, in piena autonomia, le attività previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché tutte le funzioni indicate dall'art. 59 del vigente Regolamento comunale e ogni altro compito a esso assegnato dalle Leggi, Statuti e
- 3. Precisare la durata dell'incarico in tre anni, decorrenti dalla nomina e comunque fino al completamento della valutazione dell'ultimo anno di riferimento.
- 4. Determinare la misura del compenso annuale spettante al professionista incaricato nella misura di € 6.000,00, oltre iva e cassa se dovuti, da corrispondere in n. 4 trimestralità (Aprile, Luglio, Ottobre e Gennaio, oltre oneri relativamente al pagamento delle aliquote dovute per legge alla gestione separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335).
- 5. Pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on line, nonché, in uno con il curriculum e con le dichiarazioni di legge, sul sito istituzionale dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 11, co.8, del D.Lgs. n. 150/2009.
- 6. Dare atto che alle spese derivanti dal presente provvedimento, si farà fronte con le somme allocate allo specifico intervento di spesa del bilancio di previsione nel periodo

Il presente decreto è immediatamente esecutivo, viene notificato all' interessata e trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario per l'assunzione del necessario impegno di spesa. Il Sindaco

Arch. Aristide Rendina